

Articolo 13 D.Lgs. n. 472/1997 Lettera	Violazioni Commesse sino al 31/08/2024	Violazioni Commesse dal 01/09/2024	Riduzione della Sanzione	Ambito Applicativo
a)	30 giorni dalla violazione	30 giorni dalla violazione (invariato)	1/10 del minimo	Solo tardivi versamenti
a-bis)	Entro 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione	Entro 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione (invariato)	1/9 del minimo	Tutte le violazioni
b)	Entro l'anno della violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione	Entro l'anno della violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione (invariato)	1/8 del minimo	Tutte le violazioni
b-bis)	Entro 2 anni dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è commessa la violazione	Oltre l'anno dalla violazione oppure oltre il termine della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione	1/7 del minimo	Tutte le violazioni
b-ter) ante D.Lgs. 87/2024	Oltre 2 anni dalla violazione oppure oltre il termine della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è commessa la violazione		1/6 del minimo	Tutte le violazioni
b-ter) post D.Lgs. 87/2024		Dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis della L. 212/2000) non proceduto da «P.V.C.» (Processo Verbale di Constatazione) e senza domanda di adesione art. 6, co.2- bis, del D.Lgs. 218/97)	1/6 del minimo	Tutte le violazioni (in dubbio per i tributi diversi da quelli amministrati dall'Agenzia delle Entrate, per i tributi doganali e le accise)
b-quater) ante D.Lgs. 87/2024	Dopo la contestazione della violazione nel «P.V.C.» (Processo Verbale di Constatazione)		1/5 del minimo	Tutte le violazioni su tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, tributi doganali e accise (eccetto alcune sugli scontrini fiscali/corrispettivi)
b-quater) post D.Lgs. 87/2024		Dopo il «P.V.C.» (Processo Verbale di Constatazione) senza comunicazione di adesione (art. 5- quater del D.Lgs. 218/1997) e prima dello schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis della L. 212/2000)	1/5 del minimo	Tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, doganali e accise (salvo memorizzazioni dei corrispettivi)
b-quinquies)		Dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis della L. 212/2000) preceduto da «P.V.C.» (Processo Verbale di Constatazione) e senza domanda di adesione (art.6, co.2- bis, del D.Lgs. 218/97)	1/4 del minimo	Tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, doganali e accise (salvo memorizzazioni dei corrispettivi)
C)	90 giorni dal termine		1/10 del minimo	Solo tardiva dichiarazione